



COMUNE DI ACIREALE

**SOGGETTO RESPONSABILE PATTO TERRITORIALE DELLE ACI
E
STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI ACIREALE
Provincia di Catania**

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. D) DEL D. LGS. N. 36/2023 DA ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ACQUISTIINRETEPA DEL ME.PA.

INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO DEL POZZO ELLERA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 26/12/2018

CUP: C42E22000470001

CPV: 45262522-6 - Lavori edili

PROCEDURA NEGOZIATA Ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati mediante sorteggio dall'Elenco degli operatori economici dell'Albo Unico Regionale, tra quelli iscritti nelle White List delle Prefetture competenti e presenti sulla Piattaforma MEPA per la categoria merceologica richiesta.

Per la presente procedura sono stati individuati, mediante sorteggio, n. 20 operatori economici.

Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, è possibile ricorrere al sorteggio in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate. Nel caso di specie, considerata l'elevata numerosità degli operatori economici qualificati nella categoria OG1 e rilevato che gli stessi risultano in possesso di requisiti e caratteristiche sostanzialmente equivalenti e pertinenti rispetto all'oggetto dell'affidamento, non sono emersi criteri ulteriori, oggettivi, predeterminabili e non discriminatori idonei a consentire una selezione.

In particolare, non è risultato concretamente praticabile adottare criteri basati sull'esperienza, sulle pregresse prestazioni o su ulteriori caratteristiche tecnico-organizzative, in quanto tali elementi non avrebbero consentito una differenziazione oggettiva e proporzionata tra gli operatori, introducendo possibili profili di discrezionalità.

A ciò si aggiunge la necessità di procedere con particolare celerità allo svolgimento della procedura, in considerazione dei solleciti pervenuti dal Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26/12/2018, con espresso richiamo al rispetto delle tempistiche previste e al rischio di revoca del finanziamento. L'intervento, infatti, è finanziato con le risorse di cui al Decreto n. 1590 del 06/02/2026, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario per la ricostruzione, per un importo complessivo di € 2.360.000,00.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell'offerta al minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4), del D. Lgs. n. 36/2023

1.....	CAPO 1 - PRESENTAZIONI
1.1....	Termine per la presentazione dell'offerta
1.2....	Modalità di presentazione dell'offerta
1.3....	Recapito presso la Stazione appaltante
1.4....	Definizioni utilizzate
1.5....	Atti presupposti
1.6....	Operatori economici ammessi alla gara
2.....	CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA
2.1....	Quantitativo o entità dell'appalto
2.2....	Durata dell'appalto o termine di esecuzione
3.....	CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
3.0....	Motivi di esclusione
3.1....	Requisiti di partecipazione
3.2....	Offerte presentate in forma aggregata
3.3....	Altra documentazione amministrativa
4	CAPO 4 – OFFERTA ECONOMICA
5.....	CAPO 5 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
5.1....	Apertura busta A – verifica documentazione amministrativa
5.2.	Apertura della busta “B” – valutazione delle offerte economiche
5.3....	Verifica di anomalia delle offerte
5.4....	Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto
5.5....	Definizione delle controversie
5.6....	Trattamento dei dati personali
6.....	CAPO 6 – ESAME DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED ESCLUSIONI IN FASE DI AMMISSIONE
6.1....	Cause di esclusione relative a modalità di partecipazione, di requisiti o altre clausole essenziali
6.2....	Soccorso istruttorio
7.....	CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
7.1....	Provvedimento di aggiudicazione
7.2....	Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione
7.3 ...	Adempimenti posteriori all'aggiudicazione
8.....	CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO
8.1....	Condizione e adempimenti per la stipula del contratto
8.2....	Obblighi dell'aggiudicatario
9.....	CAPO 9 – ALTRE INFORMAZIONI
10...	CAPO 10 – DISPOSIZIONI FINALI

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al punto IV.2.2) del bando di gara;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. In ogni caso la piattaforma telematica non accetterà offerte fuori termine;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta

1.2.1. Offerta in modalità telematica:

- a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma Telematica acquisti in rete del Me.PA.. Mediante la piattaforma sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara. Anche i soccorsi istruttori verranno gestiti esclusivamente mediante la procedura delle comunicazioni sulla piattaforma Me.PA

1.3. Recapito della Stazione appaltante.

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti» di cui all'art. 27, comma 3 e (28, comma 2 **decorrenza dal 1/1/2024**) del D. Lgs. n. 36/2023, è reperibile all'URL: www.comune.acireale.ct.it. Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

1.4. Definizioni utilizzate.

1.4.1. Definizioni generali.

- a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- b) «Regolamento»: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 225 del Codice;
- c) «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- d) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 e) del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo punto 9.2.1 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;

1.4.2. Definizioni specifiche.

- a) «Documento»: il presente Documento, ovvero il presente Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
- b) «data del presente Documento»: la data di pubblicazione del bando di gara di cui al punto 1.5.1, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
- c) «Buste telematiche», cumulativamente le seguenti definizioni:

- «Busta amministrativa» la busta telematica, contenente la documentazione amministrativa di cui al Capo 3;

- «Busta dell'Offerta economica» la busta telematica, contenente la dichiarazione di Offerta economica di cui al Capo 5.

1.5. Atti presupposti

1.5.1. Bando di gara

Il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:

- a) sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
- b) sulla Piattaforma Telematica acquistiinretepa del Me.PA..

1.5.2. Assunzione di responsabilità

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

1.5.3. Documentazione a base di gara

Il progetto esecutivo posto a base di gara, completo della pertinente documentazione:

- a) ai sensi dell'articolo 42 del Codice, è stato validato dal Responsabile Unico del Progetto in data 17/12/2024;
- b) ai sensi dell'articolo 42 del Codice, è stato approvato con Deliberazione della G.M. n. 293 in data 18/12/2024;
- c) ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, è stata assunta la Decisione di contrarre con Determinazione Dirigenziale 5° Area Tecnica e Progettazione n. del

1.6. Operatori economici ammessi alla gara

1.6.1. Operatori economici che possono presentare offerta

Possono partecipare alla gara, in forma singola o associata, i soggetti di cui all'art. 65 del "Codice" nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti previsti nell'allegato II.12 parte IV del "Codice".

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 65, 67 e 68 del "Codice" nonché nell'allegato II.12, parte IV del "Codice".

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso, ai sensi all'art. 95, c. 1, lett. d) del Codice, nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli OO.EE. siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel proseguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alla retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore, il quale, a sua volta, partecipa in qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali potranno, entro il termine di giorni 3 dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, c. 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d) ovvero una sub associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

1.6.2. Divieto di partecipazione plurima:

Trovano applicazione i commi 14, 15 e 16 dell'art. 68 del Codice.

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto, qualificazione dei lavori (punto II.2.3) del bando di gara)

1)	€ 1.824.306,57	Lavori, di cui:
1.a)	€ 1.711.262,38	Importo netto lavori soggetti a ribasso
1.a.1)	€ 411.581,11	Di cui Costo della manodopera

1.b)	€ 113.044,19	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
------	--------------	---

La suddivisione nelle categorie di qualificazione è la seguente:

Categoria prevalente	Lavori: Edifici civili e industriali	OG1	Class.	IV	Importo	€ 769.991,13 - quota subappaltabile 50% - soggetta ad avvalimento
Categoria scorporabile	Lavori: Opere strutture speciali	OS21	Class.	III	Importo	€ 455.146,22 - subappaltabile 100% - soggetta ad avvalimento
Categoria scorporabile	Lavori: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG6	Class.	II	Importo	€ 510.169,22 - subappaltabile 100% - soggetta ad avvalimento

Il progetto esecutivo è finanziato con fondi di cui al Decreto n. 1590 del 06/02/2026, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario per la ricostruzione, per un importo complessivo di € 2.360.000,00.

2.2. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.2.6 del bando di gara)

Durata: **540 (cinquecentoquaranta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data riportata nel verbale inizio lavori.

3 CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Busta A - Documentazione amministrativa)

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema BDNCP, accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

La documentazione amministrativa è costituita da:

a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:

- l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica tra le quelle di cui al punto 1.6.1;
- (condizioni dichiarate alla Parte II del DGUE)
- l'individuazione dei soggetti titolari di cariche; (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)
- l'assenza dei motivi di esclusione degli artt. da 94 a 98 del Codice, come indicati ai punti da
- 3.0.1 a 3.0.5; (condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)
- l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7; (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.2; (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)
- dichiarazione di partecipazione (allegato A al DGUE);
- l'accettazione degli atti di cui al punto 3.0.6 (protocollo di legalità), la cui mancata sottoscrizione e/o produzione costituisce autonomo motivo di esclusione; (condizione dichiarata – allegato B schema domanda di ammissione)
- dichiarazione di presa visione della Convenzione stipulata dalla Stazione appaltante e il CPT di Catania (Allegato B schema domanda di ammissione);
- Dichiarazione Familiari conviventi di maggiore età.

b) inoltre, per ciascun operatore economico offerente o ausiliario, dichiarazioni attestanti:

- l'iscrizione in elenchi costituiti dal possesso delle pertinenti attestazioni SOA di cui al punto 3.1.2; (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)

c) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti:

- dall'operatore economico mandatario o capogruppo alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c);
- dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
- dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C).

d) contributo a favore dell'A.N.A.C. da parte dell'operatore economico di € **165,00**.

e) omissis

f) la Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione connesse - Dichiarazione sostitutiva regolarità contributiva - Dichiarazione possesso dei requisiti - *dichiarazione di presa visione della convenzione stipulata tra il Comune di Acireale e il Comitato Paritetico Territoriale di Catania* - DGUE - All. B);

g) ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 36/2023: **non è richiesta la garanzia provvisoria;**

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.

1. *Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell'operatore economico, possesso delle attestazioni SOA e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.*
2. *La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.*
3. *L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documenti o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, contratti atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda stipulati nell'anno antecedente la data del presente Documento ecc.*
4. *Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.*

h) Patto di integrità sottoscritto (art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

3.0. Motivi di esclusione (artt. 94 a 98 del Codice)

3.0.1. Motivi di esclusione automatica (art. 94 del Codice)

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza](#), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'[articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale](#), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'[articolo 452-quaterdecies del](#)

- codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:
- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.
4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attesta-

zione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](#), dall'[articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) e dall'[articolo 124 del presente codice](#). L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'[articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) e all'[articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019](#), a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'[Allegato II.10](#). Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. *L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#), oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.*

3.0.2. Motivi di esclusione non automatica (art. 95 del Codice)

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'[allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014](#);

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'[articolo 16](#) non diversamente risolvibile;

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'[articolo 98](#) sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'[Allegato II.10](#). La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata.

3.0.3. Disciplina dell'esclusione (art. 96 del Codice)

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95.

2. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo.

3. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:

- a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;
- b) comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4.

4. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6.

5. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al comma 6.

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:

- a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

10. Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano:

- a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);
- b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);
- c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:

1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;

2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;

3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

11. L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio.

12. L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.

13. Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

14. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

15. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

3.0.4. Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti (art. 97 del Codice)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a) in sede di presentazione dell'offerta:

1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;

2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

3.0.5. Illecito professionale grave (art. 98 del Codice)

1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;

f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:

1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;

2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:

- a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
- b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
- c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
- d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
- e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;
- f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;

g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

3.0.6. Protocollo di legalità

(condizioni dichiarate nell'All. B – schema di domanda di ammissione)

E' escluso l'operatore economico in caso di mancata sottoscrizione e/o mancata produzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del:

- «Protocollo di legalità» “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 tra la Regione Siciliana, Il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL, Circ. 593/06 Ass.to Reg.le ll.pp.);

Il predetto atto è disponibile all'indirizzo web di cui al punto 1.3.

3.0.7. Mezzi di prova

1. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

2. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 100 del Codice.

3. l'Operatore Economico è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

3.1. Requisiti di partecipazione

3.1.1. Requisiti di ordine generale

- assenza di cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice;
- accettazione degli obblighi di cui al protocollo di legalità;
- regolarità contributiva.

3.1.2. Requisiti di idoneità professionale e tecnico-economico (art. 100, comma 4, del Codice)

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità, nella categoria prevalente **OG1** in classifica **IV**; nella categoria scorporabile **OS21** classifica **III**; nella categoria scorporabile **OG6** classifica **II**;

Per le Categorie scorporabili OS21 e OG6 vi è l'obbligo di qualificazione in proprio.

In assenza di qualificazione, obbligo di subappalto da dichiarare o costituzione di R.T.I.

La categoria OS21 è soggetta ad avvalimento. La categoria OG6 è soggetta ad avvalimento.

1) in ogni caso:

- restano fermi gli obblighi di dichiarazione di cui al punto 3.2.5 relativi al subappalto;
- per l'ammissione è necessario che l'offerente sia in possesso dei requisiti in una misura che tenga conto delle limitazioni al subappalto per la categoria prevalente, e alle limitazioni per le categorie scorporabili.

Si ritiene che le limitazioni al subappalto garantiscano che il lavoro si sviluppi in modo coordinato con fasi congiunte di esecuzione, evitando ipotesi di frammentazione delle stesse. Inoltre, con tale limite si tende a garantire che il livello qualitativo delle opere sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa aggiudicataria che determini tempestività di esecuzione.

Subappalto:

- **Categoria Prevalente (OG1):** ammesso nei limiti del 50% – O.E. in possesso di qualificazione SOA per la categoria OG1 classifica IV.
- **Categoria Scorporabile (OS21):** ammesso nel limite del 100% dell'importo della stessa categoria a O.E. in possesso di qualificazione per la categoria OS21 classifica III.
- **Categoria Scorporabile (OG6):** ammesso nel limite del 100% dell'importo della stessa categoria a O.E. in possesso di qualificazione per la categoria OG6 classifica II.

3.1.3. Sistema di garanzia della qualità (allegato II.13 al Codice)

a) Per le classifiche superiori alla II, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 dell'Allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023, è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell'appalto. Si precisa che:

- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l'attestazione in classifica superiore alla II. Ai sensi del comma 6 dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023, gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.
- per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all'attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'Allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023;

b) il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001 è obbligatorio per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è richiesta l'attestazione in classifica III; il requisito può concorrere alla riduzione dell'importo delle garanzie ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice;

c) è facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell'allegato II.13 al Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell'importo delle garanzie ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice.

Fatto salvo quanto previsto alla lettera a), l'assenza dei requisiti di qualità non è causa di esclusione.

3.2. Offerte presentate in Forma aggregata

3.2.1. Raggruppamenti temporanei di operatori economici

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 68, commi 5 e 6 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con individuazione del mandatario o capogruppo; la dichiarazione formale di

impegno al conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 6 della norma citata, può essere rinviata al momento della presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici invitati. Inoltre:

a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.6, nonché:

- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.2;

b) indicazione delle categorie di lavori o delle quote delle categorie di lavori per le quali ciascun operatore economico raggruppato si qualifica e che intende assumere;

c) i requisiti devono essere posseduti come segue:

- i requisiti di cui al punto 3.1.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico;

d) ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12 al D. Lgs. n. 36/2023, le quote di partecipazione al raggruppamento possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna impresa riunita;

e) i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;
- c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:

- individuati quali esecutori delle prestazioni;

d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.2.1, lettera b);

e) ai sensi dell'articolo 68, comma 20, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

3.2.3. Consorzi ordinari, consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 68, comma 14, del D.Lgs. 36/2023:

- a) La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
- b) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.6 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza;
- c) ai sensi dell'art. 68, comma 15, del Codice è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. L'inosservanza di quanto prescritto al citato art. 68,

comma 15, del Codice comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto;

d) ai sensi dell'art. 68, comma 17, del Codice è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. Tale previsione trova applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'[articolo 65, comma 2, lettere b\), c\), d\) e f\)](#) del Codice;

e) ai sensi dell'art. 68, comma 19, del Codice l'operatore economico invitato individualmente può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti;

f) l'art. 68 del Codice trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'[articolo 65, comma 2, lettera g\)](#); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'[articolo 65, comma 2, lettera d\)](#), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

3.2.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento: trova applicazione l'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023.

3.2.5. Subappalto (art. 119 del Codice)

(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

L'offerente deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato. Si precisa che la dichiarazione di subappalto in misura superiore a quelle prescritte non comporta l'esclusione, sempre che l'offerente sia in possesso di adeguata qualificazione mediante attestazione SOA, ma inibisce il subappalto per la parte eccedente tale misura (**si rimanda al punto III.2.2) del bando di gara**).

Subappalto: ammesso nei modi e termini di cui all' Art.119 del D. Lgs. 36/2023.

- **Categoria Prevalente (OG1):** stante il divieto di subappalto della prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente l'O.E. deve essere in possesso di qualificazione SOA per la categoria OG1 classifica III. Il subappalto della presente categoria è ammesso nella misura massima del 50%

- **Categoria Scorporabile (OS21):** ammesso nel limite del 100% dell'importo della stessa categoria a O.E. in possesso di qualificazione per la categoria OS21 classifica III.

- **Categoria scorporata (OG6):** ammesso nel limite del 100% dell'importo della stessa categoria a O.E. in possesso dei requisiti per la categoria OG6 classifica II;

3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa

3.3.1. Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto:

a) Gli operatori economici tenuti alla redazione del ***rapporto sulla situazione del personale***, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (ovvero le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti), producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

b) Omissis;

3.3.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005) per tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura:

- c) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.anticorruzione.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento, come segue:

CIG	Importo del contributo ANAC per operatore economico	Euro 165/00
--------------	--	-------------

3.3.3. non è richiesto sopralluogo.

4. CAPO 4 – OFFERTA ECONOMICA

Busta B – offerta economica.

Nella Busta B – offerta economica deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta di ribasso percentuale la quale deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui al Capo 3, con le seguenti precisazioni:

- a) è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori soggetti a ribasso di cui al punto 2.1, mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo dei lavori soggetto a ribasso, con le modalità di cui alle successive lettere;
- b) il ribasso è indicato **obbligatoriamente** in cifre;
- c) il ribasso è indicato con non più di 4 (quattro) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) il ribasso offerto relativo all'esecuzione dei lavori si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi dei lavori di cui al punto 2.1, soggetti a ribasso;
- e) **è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice, dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente**; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al punto 2.1 numero 1b). **La mancata indicazione dei detti costi di manodopera e sicurezza aziendale costituirà motivo di esclusione dalla gara;**
- f) non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al punto 2.1);
- g) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
- h) Nel caso che l'offerta economica sia sottoscritta da un procuratore del concorrente, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, la relativa procura;

5 - CAPO 5 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

5.1. APERTURA DELLA BUSTA “A” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno e ora indicati al punto IV.2.2) del bando di gara. Le operazioni di gara si svolgeranno presso i locali dell'Area Tecnica e Progettazione del Comune di Acireale, siti in Via Degli Ulivi 19/21 in Acireale. – CT, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

La Commissione di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo punto 6.2.;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 90, del Codice.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 e 6 della delibera ANAC n. 464/2022, avviene, ai sensi dell'articolo 99 del Codice, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

5.2. APERTURA DELLA BUSTA “B” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti risultino aggiudicatarie procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al R.U.P **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. art. 70, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice.

5.3. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si procederà all'esclusione automatica di cui all'art. 54 comma 1 del D.Lgs. n° 36/2023, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Codice, secondo il “Metodo A” di cui all'Allegato II.2 “Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte”, e qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

5.4. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal Presidente di gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1.1.1.1) richiedere, ai sensi dell'art. 99 comma 1 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 100 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.
- 1.1.1.2) verificare, ai sensi dell'art. 110, comma 4, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui all'art. 11 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice e nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia provvisoria. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 5.4.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice, entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del Codice.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 225, comma 1 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 0,00. Sarà cura di ciascun Dirigente e R.U.P. competente per la singola procedura d'appalto, di indicare all'aggiudicatario, nelle suddette richieste di rimborso, le modalità di versamento delle somme in favore del Comune di Acireale.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

5.5. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitrato.

5.6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

6. CAPO 6 - Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:

6.1. Cause di esclusione relative a modalità di partecipazione, a requisiti o altre clausole essenziali.

a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste della Offerta Economica, gli offerenti il cui plico telematico:

- non consente l'individuazione degli offerenti;
- non contiene la Busta telematica dell'Offerta Economica;
- le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l'esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di mancata o erronea imposizione del limite temporale per la presentazione delle offerte da parte della Piattaforma telematica o nell'erroneo o incidentale accettazione, da parte della Piattaforma telematica, di offerta carenti di una delle Buste dell'Offerta Tecnica e/o dell'Offerta Economica;

Il Presidente di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Bando di gara e dal presente Documento. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 3.0.;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
- c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- d) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non posseduti in origine o senza inclusione di nuovi operatori economici;
- e) che non hanno effettuato il versamento all'ANAC ai sensi del punto 3.3.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; a tale scopo si precisa che:

- la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato eseguito prima della data ultima fissata per la presentazione dell'offerta, e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio informale di cui al punto 6.2. (**vedi sentenza 25/07/2023, n. 7252 Consiglio di Stato, Sez. IV**); Nel caso di versamento insufficiente presentato in sede di gara è ammissibile l'integrazione in sede di soccorso istruttorio. La trasmissione, in sede di soccorso istruttorio, della attestazione di pagamento dell'importo complessivo con data successiva alla data fissata per la presentazione dell'offerta costituisce motivo di esclusione.

- il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza della Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15;

6.2. Soccorso istruttorio

Trova applicazione quanto previsto all'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023.

6.2.1. Soccorso istruttorio ordinario.

Ai sensi dell'articolo 101 del Codice, prima di procedere all'esclusione, la Stazione appaltante:

1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

- a) integrare ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara

unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

2. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

3. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

4. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

6.2.2. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.1.;
- b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:

- risultano falsi o mendaci;
- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
- non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;

- e) ai sensi dell'articolo 90, comma 1 del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall'adozione di relativi atti.

6.2.3. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.2.4. Verifica dei requisiti

Ai sensi dell'art. 99 del Codice:

a) la stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

b) La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 100 del Codice

c) Agli operatori economici non saranno richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

- d) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
- e) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- f) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 6.2.2., lettera b);
- g) ai sensi dell'art. 225, c. 2 del Codice che differisce al 31/12/2023 la vigenza dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
- h) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l'ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in Forma aggregata;
- i) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

7. CAPO 7 - Aggiudicazione

7.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito;

- a) ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 17, comma 5, dello stesso Codice, viene disposta dopo la verifica del possesso dei requisiti e diviene immediatamente efficace.

7.2. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione:

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

7.3. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 27 e 111 del medesimo Codice;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 96, comma 1, del Codice, la Stazione appaltante può:
- procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
 - imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui all'articolo 8.2, lettera f).

8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice;
- b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, del Codice, salve le deroghe previste dal Codice;
- c) della positiva verifica in materia antimafia mediante:

- la presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia estesa a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prodotta dall'aggiudicatario, se il contratto da stipulare sia pari o inferiore a 150.000 euro;
- ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare sia superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

8.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all'articolo 117, comma 1, del Codice, fermo restando che il mancato deposito preclude la stipula del contratto;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria;
- g) ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47, comma 4, D.L. 77/2021);
- h) di rispettare le prescrizioni di cui agli elaborati progettuali "Relazione DNSH" e "Piano di gestione rifiuti e bilancio materie";

9. CAPO 9 – ALTRE INFORMAZIONI.

- a) **Revisione prezzi:** troverà applicazione l'art. 60 del D. Lgs. 36/2023;

10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sicilia, sezione di Catania, come segue:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:

- dalla data di pubblicazione del bando di gara di cui al punto 1.5, lettera b), per cause che ostano alla partecipazione;
- dalla pubblicazione sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi degli articoli 27 e 90 del Codice;
- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 210 e 212 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3. Supplente (art. 124 del Codice)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.
3. Per gli appalti di lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applica, in deroga ai commi 1 e 2, l'articolo 216, commi 2 e 3.
4. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'articolo 18, comma 2; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

10.1.4. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.1.5. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il R.U.P. nella persona dell'Ing. Vincenzo Arcidiacono;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del D. Lgs. n. 296/2003;

- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.1.6. Riserva di aggiudicazione

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del Codice.

Acireale lì

IL RUP
Dott. Ing. Sebastiano COSTANZO

Allegati: modelli per la partecipazione (articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 91 del Codice)

- Progetto Esecutivo;
- Domanda di Ammissione alla Gara e Dichiarazioni Connesse – Dichiarazione Regolarità Contributiva - Dichiarazione Possesso Requisiti - Dichiarazione di presa visione della convenzione stipulata tra il Comune di Acireale e il Comitato Paritetico Territoriale di Catania - DGUE – Allegato B)
- Convenzione stipulata tra il Comune di Acireale e il Comitato Paritetico Territoriale di Catania
- Modulo Patto di integrità
- Codice di comportamento aziendale del Comune di Acireale
- Dichiarazione familiari conviventi di maggiore età